CAMERA DEI DEPUTATI N. 1619

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CAROLIS, ITALICO SANTORO, RATTO

Nuove norme in materia
di riconoscimento giuridico dei quadri intermedi

Presentata il 24 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 13 maggio 1985, n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi, ha sostituito la vecchia formulazione del primo comma dell'articolo 2095 del codice civile che così recitava: « I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti amministrativi o tecnici, impiegati e operai », con il seguente nuovo dettato legislativo: « I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai ».

La categoria dei quadri è costituita da quei prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa. Essi non a caso sono da decenni riconosciuti in tutti gli altri Paesi europei.

L'articolo 3 della legge n. 190 del 1985 prevedeva che in sede di prima applicazione le aziende provvedessero, entro un anno, a definire, attraverso la contrattazione collettiva, l'attribuzione della qualifica di quadro.

Ma l'applicazione della norma resta ancora, a sette anni dalla entrata in vigore della legge, evasa dalle aziende. Solo un intervento legislativo potrà, a questo punto, dare corpo alla nuova categoria e riorganizzarne i criteri di rappresentanza sindacale.

Si rende improcrastinabile, pertanto, un intervento diretto ad una reale definizione dello *status* di quadro, che disponga, prima di tutto, l'ammissione di rappresentanze specifiche alle trattative sindacali, a fronte dei circa 350.000 quadri presenti nel Paese.

Infatti le aspettative dei quadri, in quasi tutti i contratti di lavoro conclusi, sono state profondamente penalizzate proprio perché rappresentati ai tavoli negoziali da soggetti che non detenevano uno specifico mandato.

Il sistema di rappresentanza attuale si dimostra, in realtà, inadeguato, poiché la forza di incidere e tutelare gli interessi della categoria può essere data solo da una organizzazione collettiva che sia in grado di fondere le diverse energie delle professionalità individuali in una forza comune.

Ma la forza deve provenire dalla categoria stessa che viene rappresentata, cioè dai quadri, non da parti contraenti la cui capacità di rappresentanza è in numerosi casi insufficiente.

Del resto, sotto il profilo della definizione della rappresentatività, è opportuno sottolineare l'attuale crisi dei grandi soggetti di rappresentanza collettiva rispetto al moltiplicarsi ed al segmentato articolarsi degli interessi sociali.

La presente proposta, composta di quattro articoli, vuole dare riconoscimento all'esistenza di organizzazioni professionali, il cui fondamento legislativo risale al 1985, e, conseguentemente, riconoscerne le effettive rappresentanze che, nell'ambito della contrattazione, agiscano negli interessi specifici della categoria.

Essa mira, dunque, a creare uno *status* dei quadri simile a quello dei dirigenti, a sottolineare la vocazione partecipativa e non conflittuale della categoria, e ad inserire *ope legis* rappresentanti dei quadri e presenze dei quadri stessi in enti, istituzioni e ordini professionali, per superare la dimostrata inadeguatezza della previsione normativa della legge n. 190 del 1985.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART 1.

1. La categoria dei quadri intermedi è costituita dai prestatori di lavoro subordinato che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgano funzioni con carattere continuativo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.

2. I requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale con le organizzazioni sindacali e con le organizzazioni dei quadri in relazione a ciascun ramo di produzione ed alla particolare struttura organizzativa dell'impresa.

3. Salvo diversa norma contrattuale, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le condizioni normative previste dai contratti collettivi di lavoro per i dirigenti.

ART. 2.

1. Le imprese provvedono a definire attraverso la contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali della categoria l'attribuzione della qualifica di quadro, così come previsto e con le modalità stabilite dall'articolo 1, comma 2.

ART. 3.

1. I quadri possono liberamente iscriversi agli albi professionali e, ricorrendone i presupposti, esercitare la libera professione.

ART. 4.

1. I lavoratori della categoria dei quadri possono costituire un fondo pensioni a gestione speciale, nonché, a proprie

spese e con l'eventuale contributo dell'impresa, un fondo per l'assistenza sanitaria, in analogia a quanto previsto per i dirigenti.

2. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei quadri partecipano di diritto agli organismi ed enti nazionali ed internazionali a contenuto economico e non economico, qualora sia prevista la presenza di rappresentanze del mondo del lavoro.